

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 690)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1959 (V. Stampato n. 1092)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1959

Istituzione del ruolo organico degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il ruolo organico degli operai permanenti del Ministero della marina mercantile, di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i salariati non di ruolo dell'Amministrazione della marina mercantile possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente articolo 1.

Dalla nomina in ruolo sono esclusi gli operai temporanei che abbiano superato il 60° anno di età.

Nella prima applicazione della presente legge, le nomine in ruolo verranno conferite,

entro il numero dei posti fissati per ciascuna categoria, nella tabella allegata, mediante concorso per titoli, ferme restando tutte le altre condizioni previste dall'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Apposita Commissione, nominata dal Ministro, presieduta dal capo del personale, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

			TABELLA
			<i>Salariati permanenti.</i>
Coefficiente	Qualifica		Organico
167	Operaio specializzato	.	N. 11
157	Operaio qualificato	. .	» 38
151	Operaio comune	. . .	» 12
			—
			N. 61
			==